

Riguardo alla sanatoria, esiste un decreto-legge del 1923, col quale si accordava la sanatoria a tutti coloro che esercitarono questa specializzazione fino al 18 aprile 1923, o che potevano provare con documenti di averla esercitata.

La sanatoria corrisponde al periodo in cui, dal 1918 al 1923, molti si sono occupati di questa attività professionale. Ma non mi parrebbe fosse opportuno di estendere questa sanatoria al periodo successivo, quando vi erano le disposizioni della legge, perchè quei giovani che oggi vorrebbero la sanatoria, avrebbero potuto benissimo frequentare le scuole di specialità, dal 1924 al 1932.

Concludendo, non è giusto accordare la sanatoria a coloro che, essendovi la legge speciale dovevano essere spronati a frequentare i corsi di specializzazione.

La sanatoria accordata è sufficientemente larga; ed io posso assicurare l'onorevole Morrelli che, d'accordo col Ministero dell'interno e con quello dell'educazione nazionale, si è prorogato il termine per le domande per ottenere queste sanatorie.

Detto questo, non mi resterebbe altro che presentare alla legge alcuni emendamenti, che, a mio parere, ne perfezionerebbero il testo. Il primo emendamento è all'articolo 4.

**PRESIDENTE.** Ella potrà proporre emendamenti, quando si passerà alla discussione degli articoli, motivandoli volta per volta.

**FIORETTI ERMANNINO.** Concludo, allora, pregando i camerati di dare la loro completa e piena approvazione a questa legge, perchè essa rappresenta un progresso per la scienza, ed è un'altra prova delle cure che il Governo Fascista ha per la salute della nostra razza. *(Vivi applausi).*

**PRESIDENTE.** Debbo avvertire l'onorevole camerata Fioretti che gli emendamenti, che egli intende proporre agli articoli, devono essere presentati prima della lettura degli articoli stessi, e non dopo.

Procediamo ora alla discussione degli articoli, di cui si darà lettura nel testo proposto dal Governo.

#### ART. 1.

L'apertura e l'esercizio di gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano, anche saltuariamente la radioterapia e la radiumterapia sono soggetti ad autorizzazione da parte del prefetto, ai termini della legge 16 luglio 1916, n. 947.

*(È approvato).*

#### ART. 2.

Chiunque possiede apparecchi radiologici, usati anche a scopo diverso da quello terapeutico, deve farne denuncia al prefetto entro i termini che verranno stabiliti dal Regolamento.

*(È approvato).*

#### ART. 3.

Fermo restando il disposto dell'articolo 14 della legge 3 dicembre 1922, n. 1636, chiunque detiene sostanze radioattive comunque confezionate per cederle, a qualsiasi titolo, anche in temporaneo uso, ad Enti o privati, deve ottenere la preventiva autorizzazione del prefetto.

*(È approvato).*

#### ART. 4.

L'autorizzazione prefettizia prevista dai precedenti articoli 1 e 3 è subordinata al pagamento della tassa di concessione di cui all'annessa tabella A.

I titolari autorizzati all'esercizio dei gabinetti medici, di cui all'articolo 1 sono altresì tenuti al pagamento della tassa annua di ispezione prevista dalla tabella tessa.

La tassa annua di ispezione è anche dovuta dai possessori di apparecchi radiologici di cui all'articolo 2.

La riscossione di tali tasse seguirà con le forme e con i mezzi che saranno stabiliti dal regolamento.

Sono esonerati dal pagamento delle tasse contemplate dal presente articolo, per gli apparecchi da loro utilizzati, gli Enti che abbiano scopi di beneficenza e gli Istituti scientifici.

La Commissione propone che nell'ultimo comma di quest'articolo siano soppresse le parole « per gli apparecchi da loro utilizzati ».

Quanto alla tabella A, di cui è parola in quest'articolo, poichè sono proposti alcuni emendamenti, rinvieremo alla fine della discussione degli articoli l'approvazione della tabella stessa.

**MARAVIGLIA.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MARAVIGLIA.** All'articolo 4 proporrei che oltre gli Enti di beneficenza e gli Istituti scientifici fossero esonerati dal pagamento delle tasse, di cui allo stesso articolo 4, anche gli Enti di assistenza sociale.

Questo emendamento vale tanto nel caso in cui sia approvato, per l'articolo 4, il testo